



FASSI GRU

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Documento P08.01 Rev. 00 del 7/11/2024

ART. 1 DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione ed interpretazione delle presenti Condizioni Generali i termini sottoindicati hanno il significato di seguito loro attribuito:

Acquirente: la Società appartenente al Gruppo Fassi che richiama nella propria documentazione le presenti Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi.

Beni: gli articoli da consegnarsi dal Fornitore in conformità con il Contratto di acquisto stipulato tra le Parti, inclusi tutti i documenti in qualsiasi forma e mezzo, ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, certificazioni dati, diagrammi, disegni, relazioni, software integrato.

Servizi: attività svolte dal Fornitore secondo le condizioni e i termini pattuiti all'interno dell'Ordine o del Contratto.

Condizioni Generali: le presenti Condizioni Generali per l'Acquisto di Beni e Servizi da parte dell'Acquirente, anche indicate nel testo come CGA, disponibili sul sito internet dell'Acquirente alla pagina <http://www.fassi.com> memorizzabili su supporto durevole, applicate ad ogni Ordine formulato dall'Acquirente.

Condizioni Specifiche: le condizioni specifiche includono tutto quanto previsto nell'Ordine d'Acquisto in deroga alle Condizioni Generali.

Conferma d'Ordine: indica alternativamente (i) l'accettazione conforme dell'Ordine di Acquisto da parte del Fornitore, nel caso l'Ordine stesso non sia disciplinato da un contratto scritto, o da altre forme di accordi (ii) il Contratto, inteso come negozio giuridico perfezionato nel momento in cui è emessa la Conferma d'Ordine che ne costituisce il documento riepilogativo.

Contratto di Fornitura: indica l'accordo tra Fornitore e Acquirente per una fornitura nell'ambito del quale l'Acquirente ha facoltà di acquistare una tipologia specifica di beni o servizi in base alle necessità che potranno manifestarsi nell'ambito della durata del contratto di fornitura stessa. Tale Contratto può integrare o modificare le presenti Condizioni generali.

Fornitore: la Parte e sue consociate al quale è rivolto l'Ordine da parte dell'Acquirente e che fornisce i Beni o i Servizi al relativo Luogo di Consegna.

Lettera di accordo (o accordo di fornitura): accordo scritto tra le Parti che contiene condizioni specifiche ad integrazione delle CGA ed in deroga alle stesse. Quanto contenuto nella lettera di accordo diventerà applicabile solo con l'emissione di un Ordine o di più Ordini in tempi diversi che facciano esplicito riferimento alla lettera di accordo per i Beni o Servizi ordinati.

Lettera di specifiche tecniche (cod. 01.09.01.00.IO): il documento, specifico per ogni tipologia di Beni o Servizi, contenente tutte le istruzioni operative di carattere tecnico e di qualità applicabili per tutte le attività a carico del Fornitore compresi i processi speciali (saldatura e verniciatura), le singole lavorazioni e i controlli. Tale documento attesta che il Fornitore ha ricevuto tutti i documenti elencati nella lettera stessa ed è provvisto di un numero di revisione finalizzato a identificarne eventuali versioni successive.

Non Conformità (NC): indica qualsiasi differenza qualitativa e quantitativa riscontrata nei Beni o Servizi, derivante dall'utilizzo di

materiali difettosi o scadenti, ovvero privi delle caratteristiche risultanti dalla documentazione tecnica, che determinino prestazioni inidonee o comunque inferiori a quelle previste e pattuite in sede di Ordine o di Contratto, ovvero in qualsiasi altra forma e sede.

Ordine: l'Ordine emesso dall'Acquirente ed inviato con qualsiasi mezzo al Fornitore con l'indicazione in via esemplificativa ma non esaustiva dei Beni o Servizi, delle quantità, della data di consegna richiesta, del prezzo, della destinazione del materiale e le condizioni di pagamento pattuite, oltre ad eventuali requisiti e/o modalità di imballo e alla resa convenuta.

Parte, Parti: l'Acquirente o il Fornitore o insieme le "Parti".

Piano della Qualità: il "Piano della Qualità" identifica un processo, non esclusivamente documentale, che descrive le politiche, le procedure, i criteri, le metodologie e le responsabilità relative alla gestione e al controllo della Qualità delle attività e dei Beni o Servizi forniti nell'ambito del Contratto.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano a tutti gli acquisti perfezionati dall'Acquirente. Sono pattizamente considerate invalide e/o non applicabili eventuali Condizioni Generali e/o Particolari del Fornitore che sono contrarie o divergenti dalle presenti condizioni, salvo che non risultino espressamente accettate dall'Acquirente. Detta disposizione trova applicazione anche nel caso in cui il Fornitore, pur essendo a conoscenza delle condizioni contrarie o divergenti dell'Acquirente, effettui la Vendita a favore di quest'ultimo senza riserva alcuna.

2.2 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano, ove non modificate dalle Condizioni Specifiche di Acquisto, senza necessità di ulteriori accordi, ratifiche e/o sottoscrizioni specifiche e con l'invio della Conferma d'Ordine da parte del Fornitore, se prevista, e si considerano da questo conosciute ed espressamente accettate. In mancanza di Conferma d'Ordine scritta, le presenti Condizioni Generali di Acquisto si considerano accettate con l'esecuzione, anche parziale, del Contratto da parte del Fornitore.

2.3 In calce alla Condizioni Generali di Acquisto è indicata la data di loro approvazione e pubblicazione da parte dell'Acquirente e si considerano applicabili le Condizioni Generali pubblicate alla data dell'invio dell'Ordine.

2.4 In caso di conflitto tra i documenti richiamati nell'art. 1, dovrà sempre applicarsi il seguente criterio di preferenza tra gli stessi:

1. Ordine;
2. Contratto di Fornitura;
3. Lettera di accordo;
4. Le presenti condizioni generali di acquisto CGA.

Di modo che il rapporto tra le Parti resta regolamentato dalle Condizioni Generali di Acquisto salvo che, per specifiche parti o sezioni, le medesime Condizioni Generali di Acquisto non siano derogate dai documenti di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente Articolo.

ART. 3 RESTRIZIONI ALL'IMPORTAZIONE

3.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 delle presenti Condizioni Generali, i Fornitori sono a conoscenza ed accettano che l'Acquirente verificherà, preliminarmente all'invio dell'Ordine, oppure nell'ambito

della Lettera di Accordo, nel caso di Ordine, che il Fornitore e i Beni o Servizi oggetto di detto Ordine, non siano soggetti a misure restrittive all'importazione imposte dalla UE, o da altri organismi sovranazionali e da Stati sovrani, comprese le attuali restrizioni previste alle importazioni da Russia, Bielorussia e da persone fisiche e giuridiche, entità od organismi in Russia e Bielorussia e da soggetti a queste legate direttamente e/o indirettamente, ovvero da entità rientranti nell'archivio OFAC. La definitiva conclusione del Contratto resta comunque soggetta al permanere delle condizioni che hanno consentito l'emissione dell'Ordine. Ove tali condizioni mutassero, in qualsiasi momento antecedente la conclusione del Contratto, quest'ultimo non potrà essere perfezionato e l'Acquirente sarà liberato dalle proprie obbligazioni senza penalità e/o responsabilità.

3.2 Il Fornitore sarà responsabile, a proprie spese, del rispetto di tutte le leggi applicabili in materia di esportazione e dell'ottenimento di qualsiasi autorizzazione doganale all'importazione necessaria. Se non diversamente concordato, il Fornitore dovrà, a proprie spese, ottenere tutte le licenze di esportazione e qualsiasi altro nulla osta o autorizzazione richiesti dalle Leggi sul Controllo degli Scambi Commerciali applicabili e fornire all'Acquirente una notifica scritta di tali licenze, nulla osta o autorizzazioni e di tutte le condizioni applicabili.

3.3 Il Fornitore si impegna a fornire all'Acquirente una notifica scritta che identifichi se i Beni o Servizi forniti sono soggetti a restrizioni e controlli all'esportazione. In particolare, il Fornitore comunicherà all'Acquirente se il Bene o il Software Integrato sono soggetti alle normative statunitensi sull'amministrazione delle esportazioni ("EAR") e se si tratta di Beni a duplice uso.

3.4 Il verificarsi, successivamente alla conclusione del Contratto, di fatti e circostanze idonee a determinare atti impositivi dell'Autorità Pubblica, ovvero modifiche legislative che impongono divieti di fornitura, oppure determinino situazioni analoghe a quelle rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 3.1 delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, determinerà la sospensione dell'esecuzione del Contratto senza conseguenze di alcun genere a carico dell'Acquirente, sino a quando venga a cessare la situazione che ha determinato la sospensione, salvo il diritto dell'Acquirente di risolvere il Contratto ex articolo 1467 Codice Civile senza risarcimento del danno a favore del Fornitore.

ART. 4 QUALITÀ - AMBIENTE - RESPONSABILITÀ SOCIALE

4.1 Il Fornitore si impegna alla consegna dei Beni o Servizi esenti da difetti e da diritti di terzi, rispondenti a specifiche tecniche e qualitative richieste nel contratto o in loro assenza idonei ai fini per i quali i Beni o Servizi vengono ordinati.

4.2 Il Fornitore si impegna qualora richiesto a consegnare all'Acquirente, prima dell'omologazione del Fornitore per il componente, il Piano della Qualità.

4.3 Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica al Piano della Qualità ed ai processi, compresi i trasferimenti di sede di unità produttive.

4.4 Il Fornitore è responsabile dell'implementazione del Piano e del monitoraggio continuo della conformità alle sue disposizioni. L'Acquirente avrà il diritto di effettuare audit e verifiche periodiche per assicurare il rispetto del Piano della Qualità.

4.5 Il Piano deve essere rivisto e aggiornato periodicamente per riflettere eventuali cambiamenti nei requisiti, nelle normative o nei processi. Gli aggiornamenti devono essere immediatamente comunicati all'Acquirente.

4.6 Il Fornitore si impegna ad assicurare la consegna del materiale secondo la logica FIFO (First in – First out), questo in particolar modo per i componenti deteriorabili nel tempo; la consegna del materiale dovrà avvenire rispettando cronologicamente la data di produzione.

4.7 Il Fornitore si impegna a garantire la rintracciabilità della materia prima e dei componenti più critici in correlazione al lotto di produzione.

I certificati della materia prima, i verbali di controllo e la documentazione per la rintracciabilità dovrà essere tenuta per almeno 15 (quindici) anni.

4.8 Il Fornitore assicura il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di Ambiente (d.lgs.152/2006) e di essere in possesso delle relative autorizzazioni.

4.9 Nell'ottica di uno Sviluppo Sostenibile, il Fornitore si impegna a sposare i principi di responsabilità sociale dell'Acquirente contenuti nel documento 50.07 (Autodichiarazione conformità sulla responsabilità sociale d'azienda), nella specifica per l'approvvigionamento sostenibile (documento 40.19) e nel codice di condotta dei fornitori (documento 50.02), disponibili sul sito internet dell'Acquirente alla pagina <http://www.fassi.com>

4.10 Il Fornitore assicura che in presenza di impianti di abbattimento delle emissioni e/o di trattamento delle acque, questi sono autorizzati dagli Enti competenti e regolarmente mantenuti e controllati.

4.11 Il Fornitore assicura la corretta gestione dei RIFIUTI (identificazione CER, registro di carico/scarico, analisi di caratterizzazione, smaltimento, compilazione MUD) in conformità alle norme cogenti ambientali.

ART. 5 ACCETTAZIONE DELL'ORDINE

5.1 Il Fornitore è tenuto a trasmettere all'Acquirente entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordine la Conferma di averlo ricevuto con la sua accettazione, come previsto dall'art.5.3. Scaduto questo tempo senza osservazioni di nessun tipo l'ordine sarà considerato accettato dall'Acquirente e il Fornitore sarà tenuto a rispettare quanto contenuto nell'Ordine stesso senza più nessuna possibilità di negoziazione con l'Acquirente, salvo quanto previsto in eventuali accordi separati.

5.2 Con l'accettazione dell'Ordine il Fornitore dichiara di aver ricevuto tutta la documentazione di carattere tecnico e di qualità per mezzo della Lettera di Specifiche Tecniche cod. 01.09.01.00 I.O inviata al Fornitore.

5.3 Il Contratto si intende concluso quando l'Acquirente riceve la Conferma d'Ordine del Fornitore esclusivamente all'indirizzo mail indicato nell'Ordine stesso.

5.4 Qualunque modifica o riserva o nota apportata dal Fornitore all'Ordine dovrà essere accettata dall'Acquirente per iscritto e il Contratto sarà concluso nel momento in cui il Fornitore avrà conoscenza di questa accettazione.

5.5 L'Acquirente, anche successivamente alla conclusione del Contratto, ha facoltà di richiedere per iscritto di apportare modifiche all'Ordine. Ove la modifica sia possibile e sia accettata dal Fornitore, quest'ultimo dovrà comunicare per iscritto all'Acquirente l'importo degli eventuali costi già sostenuti o da sostenere in conseguenza della modifica richiesta, nonché i nuovi tempi di evasione dell'Ordine e ogni altra informazione che può essere utile per l'Acquirente. Solo in seguito all'accettazione per iscritto degli eventuali extra costi e dei tempi di evasione da parte dell'Acquirente, l'Ordine potrà considerarsi modificato.

In caso di modifica non accettata dal Fornitore, ovvero di una richiesta di extra costi o di differenti tempi di evasione non accettabili per l'Acquirente, quest'ultimo avrà facoltà di annullare l'Ordine senza alcuna penalità, fatto salvo il diritto del Fornitore di ottenere il risarcimento dei costi già sostenuti e documentati.

ART. 6 TERMINI DI CONSEGNA E RESA

6.1 Le condizioni di consegna e resa della merce dovranno intendersi DAP Incoterms® 2020, presso il luogo convenuto indicato nell'Ordine, salvo quanto diversamente disposto nelle Condizioni Specifiche.

Ogni eventuale riferimento nella documentazione contrattuale e negli allegati a termini ed usi pattizi della International Chamber of Commerce (gli Incoterms®) deve intendersi sempre riferita all'ultima edizione emessa, indipendentemente dall'indicazione espressa dell'anno dell'edizione.

6.2 Il Fornitore deve effettuare la consegna dei Beni o Servizi nella quantità ed alla data indicata come "data di consegna" nell'Ordine, termine questo che l'Acquirente considera "essenziale". Qualsiasi variazione (a titolo di esempio ma non esaustivi, consegne parziali, posticipi) deve essere preventivamente concordato con l'Acquirente e confermato con la variazione d'Ordine per iscritto con l'Acquirente. In caso di ritardata consegna, il Fornitore è tenuto a consegnare i Beni o Servizi a proprie spese ed utilizzando trasporti con servizio express.

6.3 Qualora il Fornitore non dovesse rispettare la data di consegna, è facoltà dell'Acquirente applicare le penali indicate nel successivo art. 10.

6.4 L'imballo deve avvenire a cura e spese del Fornitore e deve essere idoneo a proteggere e preservare il Bene e garantire la sicurezza durante la movimentazione ed ispezione. Ogni confezione deve essere identificata con un'etichetta contenente le seguenti informazioni: codice articolo, quantità, numero dell'Ordine, lotto di produzione. La merce deve essere accompagnata dalla bolla di consegna contenente le seguenti informazioni: numero dell'Ordine, codice articolo dell'Acquirente, peso netto, tipo e numero dei colli.

6.5 Contestualmente alla spedizione della merce, o prima di questa, il Fornitore è tenuto ad inviare il certificato del materiale e della dichiarazione di conformità all'Acquirente, ove richiesto e/o previsto.

6.6 Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere al trasportatore incaricato la "Procedura di Ingresso per carico e scarico dei veicoli" (cod. 30.26.I.O.) che ha ricevuto in copia dall'Acquirente.

ART. 7 CONTROLLI E ACCETTAZIONE BENI E SERVIZI

7.1 In nessun caso l'avvenuta Consegna dei Beni o Servizi potrà essere considerata come accettazione, neppure tacita o implicita, di tali Beni o Servizi da parte dell'Acquirente e/o come rinuncia a far valere diritti e ad eccepire l'esistenza di difetti o non conformità.

7.2 L'Acquirente si riserva il diritto di verificare la qualità e la quantità dei prodotti in conformità con le specifiche dell'Ordine, l'integrità e l'idoneità dell'imballaggio e se la data di consegna è conforme a quella pattuita. In caso di anomalie e/o difetti, l'addetto al controllo qualità dell'Acquirente, anche tramite l'Ufficio Acquisti, comunicherà al Fornitore la natura delle problematiche riscontrate. L'Acquirente, in ogni caso, potrà risolvere il Contratto, rifiutare la consegna, ovvero accettarla parzialmente o con riserva, comunicando le motivazioni al Fornitore per iscritto. Eventuali deroghe alla quantità o, in via del tutto eccezionale, alla documentazione tecnica dei beni o servizi consegnati dovranno essere concordate per iscritto con l'Acquirente.

7.3 Le Parti convengono espressamente che il termine di prescrizione previsto dall'art. 1495 del Codice Civile per l'esercizio dell'azione di garanzia per vizi della cosa venduta sia esteso a 30 (trenta) mesi dalla data di consegna del bene o servizio come previsto dall'art. 12.1 delle presenti Condizioni Generali di Acquisto.

Le Parti convengono inoltre di derogare all'obbligo di denuncia dei vizi entro 8 (otto) giorni dalla scoperta, così come previsto dall'articolo 1495 Codice Civile, escludendo qualsiasi termine di denuncia. Di conseguenza, l'Acquirente potrà agire per la garanzia dei vizi senza necessità di preventiva denuncia, entro il termine di prescrizione sopra indicato.

Restano salvi i limiti inderogabili di legge relativi alla responsabilità del Fornitore in caso di dolo o colpa grave, ai sensi dell'articolo 1229 Codice Civile.

7.4 I Beni o Servizi non conformi devono essere sostituiti dal Fornitore a proprie spese secondo le tempistiche concordate con l'Acquirente. Qualora l'Acquirente si trovi a dover sostenere costi di qualsiasi natura, a titolo di esempio ma non esaustivo, penali, fermi linea, trasporti, straordinari, il Fornitore è tenuto alla compensazione nelle tempistiche e modalità concordate tra le Parti.

7.5 Il Fornitore deve provvedere a ritirare la merce non conforme entro 8 (otto) giorni dalla comunicazione dell'Acquirente a propria cura e spese.

7.6 L'accettazione di consegne in ritardo, incomplete, o con quantità superiori all'ordinato, o con difettosità non rilevate al momento dell'accettazione, e il pagamento delle relative fatture, non costituirà rinuncia a far valere i diritti dell'Acquirente e/o ad applicare le condizioni previste dalle presenti CGA, ivi incluse le penali per il ritardo previste dalle presenti CGA.

ART. 8 SOSTANZE, PREPARATI E ARTICOLI SVHC – 1907/2006/CEE **Obblighi di Comunicazione delle Sostanze Chimiche Pericolose (SVHC)**

8.1 Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) relative alle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC), come aggiornate di volta in volta dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

8.2 Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Acquirente la presenza di qualsiasi SVHC nell'articolo fornito, qualora la concentrazione della stessa sia superiore allo 0,1% peso/peso (w/w). Tale comunicazione deve includere almeno le seguenti informazioni:

- a) l'identità della SVHC;
- b) la concentrazione della SVHC nell'articolo;
- c) eventuali informazioni pertinenti per consentire l'uso sicuro dell'articolo.

Obblighi di Notifica SCIP

8.3 In conformità con la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Waste Framework Directive, WFD), il Fornitore è obbligato a notificare la presenza di SVHC nella banca dati SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)) istituita dall'ECHA.

8.4 Il Fornitore si impegna a:

- a) effettuare la notifica SCIP per qualsiasi articolo fornito che contenga SVHC in concentrazioni superiori allo 0,1% peso/peso (w/w) prima della consegna all'Acquirente;
- b) fornire all'Acquirente una conferma scritta dell'avvenuta notifica SCIP, includendo il numero di notifica SCIP e qualsiasi altra informazione rilevante.

8.5 Il Fornitore dovrà mantenere aggiornata la notifica SCIP per l'intera durata del contratto e informare tempestivamente l'Acquirente di qualsiasi modifica pertinente.

Conseguenze del Mancato Adempimento

8.6 Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle SVHC e di notifica SCIP da parte del Fornitore costituirà una grave violazione del presente contratto. In tale caso, l'Acquirente avrà il diritto di:

- a) risolvere il contratto con effetto immediato mediante comunicazione scritta al Fornitore;
- b) richiedere il risarcimento per qualsiasi danno subito a causa del mancato adempimento.

8.7 Il Fornitore dovrà manlevare e tenere indenne l'Acquirente da qualsiasi responsabilità, perdita, costo o spesa derivante dalla mancata conformità agli obblighi di cui alla presente clausola.

ART. 9 CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

9.1 L'Acquirente riconoscerà al Fornitore esclusivamente il corrispettivo indicato come prezzo in ciascun Ordine, che verrà versato esclusivamente secondo i termini e le modalità ivi previste. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri. L'Acquirente non accetta addebiti per commissioni bancarie.

9.2 L'acquisto verrà effettuato con espressa rinuncia da parte del Fornitore ad ogni ulteriore maggiorazione e/o revisione dei prezzi in dipendenza delle oscillazioni dei costi di qualsiasi ampiezza, sia delle materie prime, sia della mano d'opera, sia di ogni altro fattore, rimanendo al riguardo ogni alea a carico del Fornitore. Il Fornitore, pertanto, rinuncia espressamente, ora per allora, a richiedere la risoluzione dell'Ordine per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467 Codice Civile.

9.3 Il pagamento del corrispettivo non implica in alcun caso la rinuncia da parte dell'Acquirente a far valere eventuali malfunzionamenti e/o vizi

di qualsivoglia natura del Bene o Servizio e/o mancanze nelle attività eseguite dal Fornitore con riferimento all'Ordine.

9.4 Tutti gli importi relativi all'acquisto di Beni o Servizi sono da intendersi sempre espressi in euro.

ART. 10 RITARDATA CONSEGNA

A seguito del mancato rispetto della "data di consegna" prevista all'art. 6.2, l'Acquirente ha la facoltà di:

- a) risolvere l'Ordine di diritto ed approvvigionarsi presso altri fornitori di quanto ordinato e non consegnato nei termini, fatto salvo il recupero di eventuali costi addizionali per l'acquisto della fornitura da altre fonti, oltre al risarcimento del maggior danno e/o;
- b) applicare al Fornitore le penali previste nelle Condizioni Specifiche o comunque in altra pattuizione convenuta fra le Parti, oppure, in caso di mancanza, applicare al Fornitore una penale nella misura dello 0,5% del prezzo indicato nell'Ordine, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito. L'importo totale della penale non sarà comunque superiore al 10% del prezzo indicato nell'Ordine.

ART. 11 DICHIARAZIONI E IMPEGNI DEL FORNITORE

11.1 Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura dei Beni o Servizi descritta nell'Ordine con propria organizzazione di capitale, risorse e fattori produttivi, a propria cura e rischio. Il Fornitore inoltre deve disporre di impianti, macchine, attrezzature e sistemi di controllo idonei ed in coerenza con quanto richiesto nei punti seguenti.

11.2 Il Fornitore dichiara e garantisce il pieno adempimento attuale e futuro a tutte le leggi, norme, istruzioni e politiche commerciali applicabili, comprese, tra l'altro, quelle volte a garantire i necessari sdoganamenti, prove di origine, licenze di importazione/esportazione ed esenzioni, presentando le relative richieste presso i competenti enti governativi e/o provvedendo alle informazioni integrative relative al rilascio o al trasferimento di merci, hardware, software.

11.3 Il Fornitore dichiara e garantisce che nessuna merce, materiale, equipaggiamento, componente, parte, tecnologia, incorporati, o attrimenti forniti in relazione ai Beni o Servizi hanno origine da Paesi o regioni che sono soggetti a embargo e restrizioni imposte da qualsiasi autorità legislativa e/o governativa, e che l'Acquirente ritiene a suo giudizio, possa emettere sanzioni o altre misure contro l'Acquirente stesso. Se uno qualsiasi dei Beni o Servizi fosse soggetto o sarà soggetto a restrizioni sull'esportazione, sarà responsabilità del Fornitore di informare prontamente l'Acquirente per iscritto in merito ai dettagli di tali restrizioni.

11.4 Il Fornitore (a prescindere dal fatto che sia stabilito al di fuori od all'interno del territorio doganale della UE, oppure che si tratti di Bene Unionale) si impegna a comunicare all'Acquirente le seguenti informazioni:

- a) la classificazione tariffaria (HS - Harmonized System Code - 6 (sei) cifre, oppure Nomenclatura Combinata - 8 (otto) cifre del Bene;
- b) il Paese di origine doganale (Country of Origin) del Bene;
- c) l'eventuale carattere duale del Bene in base al Regolamento UE 2021/821;
- d) per Beni sottoposti a controllo, i relativi codici nazionali di controllo dell'esportazione e, se i Beni sono soggetti alle norme USA sulle esportazioni, i Codici di classificazione del controllo sull'esportazione USA (ECCN);
- e) l'eventuale trasporto dei Beni all'interno del territorio degli USA, eventuale fabbricazione o immagazzinamento dei Beni negli USA ed eventuale fabbricazione degli stessi con tecnologia USA;
- f) l'eventuale Chemical Abstract Service (CAS number);
- g) l'eventuale origine preferenziale del Bene;
- h) il luogo di spedizione del Bene;
- i) la persona di riferimento del Fornitore, disponibile, su richiesta dell'Acquirente, a fornire ulteriori informazioni o dati doganali;

l) il nome del produttore.

Inoltre, il Fornitore si impegna a presentare, se necessari, i Certificati di Origine (preferenziali e non); la scheda di sicurezza dei materiali (MSDS), e tutte le loro successive modifiche.

11.5 Il Fornitore si impegna a non rilasciare alcuna dichiarazione mendace in ordine a qualunque dato e/o informazione rilevante ai fini doganali, in particolare all'origine doganale del Bene ed a rispettare le norme nazionali sul Made in Italy e sulla falsa o fallace indicazioni di origine italiana.

11.6 Su richiesta, il Fornitore si impegna a fornire all'Acquirente tutte le informazioni pertinenti necessarie per verificare i codici doganali tariffari ed a fornire eventuali ulteriori dati su detti Beni rilevanti ai fini del commercio estero e dell'osservanza di norme doganali, nonché a compilare e sottoscrivere la dichiarazione di breve o lungo termine che attesta l'origine preferenziale dei Beni.

11.7 Il Fornitore dichiara e garantisce che né esso, né alcuno dei rispettivi direttori o funzionari, è un soggetto sottoposto a Restrizioni (Persona Sanzionata), ivi incluso qualsiasi persona inclusa nelle liste definite come Specially Designated Nationals (SDN) e Blocked Persons List degli Stati Uniti d'America. Il Fornitore prende atto che le Persone Sanzionate possono includere persone non esplicitamente inserite in dette liste ma anche persone giuridiche partecipate da una Persona Sanzionata. Il Fornitore dichiara e garantisce che nessuna Persona Sanzionata ha alcuna partecipazione finanziaria o equivalente nei Beni e che la fornitura di tali Beni non implica alcun trasferimento, pagamento o qualsivoglia interesse nella proprietà di una Persona Sanzionata.

11.8 Con l'accettazione e/o con l'esecuzione dell'Ordine il Fornitore dichiara e garantisce:

- a) di essere dotato di adeguata preparazione e capacità professionale;
- b) di svolgere le attività a regola d'arte in perfetta osservanza dei migliori standard professionali applicabili, utilizzando modalità operative e tecnologie adeguate al tipo di attività richieste, sempre nel rispetto della normativa vigente;
- c) di eseguire la fornitura in conformità alle specifiche tecniche e qualitative indicate nell'Ordine e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;
- d) di impegnarsi a fornire Beni o Servizi liberi da vincoli, diritti o pretese di terzi;
- e) di fornire Beni o Servizi idonei allo scopo indicato nell'Ordine o concordato con l'Acquirente;
- f) di fornire Beni o Servizi esenti da vizi e difetti di fabbricazione e di funzionamento e conformi alle norme ad essi applicabili;
- g) di trasportare o spedire i Beni o Servizi nel rispetto delle normative vigenti in materia di trasporti, spedizioni nazionali e internazionali;
- h) di osservare tutti gli obblighi che siano o dovessero essere posti a suo carico da disposizioni di legge o regolamenti che dovessero entrare in vigore anche dopo la data di accettazione o di inizio di esecuzione dell'Ordine in materia di sicurezza sul lavoro, assicurazioni, previdenza, assistenza, nonché di rapporto di lavoro in genere (incluso, a titolo meramente indicativo, in materia di lavoro interinale) e di aver provveduto e che provvederà all'adempimento degli obblighi tutti derivanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile o da eventuali accordi integrativi del medesimo;
- i) di accertarsi che tutti i suoi subfornitori siano in regola con il personale e i relativi adempimenti come precisato al punto h) precedente e di fornire, su richiesta dell'Acquirente, i nominativi dei subfornitori da lui utilizzati per produrre i Beni o Servizi dell'Acquirente.

11.9 Sarà inoltre facoltà dell'Acquirente, in conseguenza della violazione, non corrispondenza al vero o inesattezza di una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie sopraindicate, risolvere di diritto l'Ordine,

ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni.

ART. 12 GARANZIA E RIMEDI

12.1 Se non diversamente concordato, la garanzia sui beni o servizi acquistati dovrà avere durata convenzionale non inferiore a 30 (trenta) mesi dalla data di avvenuta consegna.

12.2 In tutti i casi di non conformità dei Beni o Servizi che si è verificata nel periodo di garanzia a causa del Fornitore, la procedura di gestione è la seguente:

- i. l'Acquirente trasmetterà al Fornitore per scritto tutte le informazioni necessarie relative alla lamentata NC rispetto alle caratteristiche richieste del/i Bene/i e, su richiesta formale, provvederà alla restituzione dei beni sostituiti con spese di trasporto a carico del Fornitore;
- ii. per ogni non conformità, il Fornitore è tenuto entro 24 (ventiquattro) ore dalla comunicazione ricevuta, ad informare l'Acquirente della presa in carico della non conformità stessa e, su richiesta dell'Acquirente, a sostituire il Bene non conforme, con spese di trasporto a suo carico, del Fornitore nel caso in cui debba essere garantita la continuità produttiva;
- iii. il Fornitore è tenuto per ogni non conformità ricevuta e per tutti i Beni o Servizi ricevuti dall'Acquirente perché difettosi (a zero ore presso le unità produttive dell'Acquirente e sul campo presso i Concessionari), ad effettuare un'analisi approfondita delle cause radice al fine di applicare azioni correttive efficaci che evitino il ripetersi del problema presentato. Per queste analisi è richiesta l'applicazione del metodo 8D;
- iv. il Fornitore dovrà trasmettere all'Acquirente, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della non conformità, le azioni intraprese per la correzione della difformità dei Beni resi assieme alla registrazione del controllo avvenuto dei prodotti riparati a nuovo (utilizzabili in produzione) che evidenzia la loro conformità.

12.3 L'Acquirente può chiedere, a sua discrezione, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

- la riparazione e la sostituzione sono oggettivamente impossibili;
- il Fornitore non ha riparato o sostituito i beni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della non conformità;
- il Fornitore non ha riconosciuto le spese di trasporto e di sostituzione dei Beni difettosi non conformi;
- la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli disagi all'Acquirente e non è soddisfacente.

Resta fermo il fatto che le spese affrontate dall'Acquirente per l'individuazione e la sostituzione dei Beni difettosi saranno addebitate al Fornitore che autorizza l'Acquirente a detrarre, ove possibile, da eventuali pagamenti ancora dovuti per Ordini pendenti.

12.4 L'esercizio delle facoltà elencate sopra non pregiudica in alcun modo il diritto dell'Acquirente al risarcimento per eventuali danni causati da difetti o non conformità dei prodotti. Anche qualora l'Acquirente abbia provveduto a sostituire il Bene difettoso con altro Bene già nella sua disponibilità o a magazzino, il Fornitore è comunque tenuto alla sostituzione del Bene difettoso a propria cura e spese.

12.5 In caso di violazione di qualsivoglia garanzia, l'intero periodo di garanzia ripartirà ex novo per il Bene difettoso dalla data in cui il rimedio è stato completato a soddisfazione dell'Acquirente.

12.6 Il Fornitore è responsabile a tutti gli effetti per qualsiasi perdita, danneggiamento o deterioramento subito dall'Acquirente conseguente e/o connesso a vizi del prodotto e/o ad imballi difettosi o inadeguati dei prodotti.

12.7 Qualora si manifestino malfunzionamenti, rotture e/o non conformità ripetitive di Beni facenti parte di un unico lotto o di più lotti,

e tali difetti siano da ricondurre all'utilizzo di materiali e di lavorazioni non idonee o non conformi alla documentazione tecnica alla base dell'Ordine, l'Acquirente ha il diritto di richiedere la sostituzione integrale dei beni facenti parte del/i medesimo/i Lotto/i al Fornitore, a cura e spese di quest'ultimo, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

12.8 In caso di danni riconducibili alle ipotesi previste dagli artt. 12.6 e 12.7, ovvero riconducibili a Non Conformità, il Fornitore è responsabile dei danni consistenti in perdite di produzione e/o fatturato.

Nel caso di fermi produttivi con ripresa immediata di gru già ultimate per la sostituzione di componenti importanti per la sicurezza, a causa di non conformità occulte e ripetitive, il Fornitore, oltre a quanto esposto negli artt. 12.6 e 12.7, è responsabile dei danni conseguenti per perdite di produzione e/o fatturato, entro il limite del 20% dell'importo complessivo dell'Ordine d'Acquisto. Tale ultima responsabilità si cumula con quella degli artt. 12.6 e 12.7, indipendentemente dall'importo complessivo.

ART. 13 ASSICURAZIONI

13.1 Il Fornitore è tenuto a stipulare con primaria compagnia assicurativa e mantenere operanti per la durata del contratto e fino al termine del periodo di garanzia dei Beni o Servizi consegnati, con adeguati massimali, a copertura dei danni causati all'Acquirente ed ai terzi dai Beni o Servizi forniti, con l'avvertenza che, eventuali esclusioni, franchigie e/o insufficienza di limiti rimarranno a totale carico del Fornitore.

13.2 Dovranno in particolare essere assicurati i seguenti rischi:

13.2.1 danni dovuti a fermi produttivi;

13.2.2 danni causati al prodotto (gru articolata) dell'Acquirente dal Bene di costruzione del Fornitore nel caso in cui sia diventato fisicamente indivisibile o sia un componente divisibile applicato in fase di montaggio della gru;

13.2.3 danni conseguenti alla sostituzione di un intero lotto (art. 12.7);

13.2.4 assicurazione per responsabilità civile verso terzi;

13.2.5 assicurazione per responsabilità civile operai (RCO).

13.3 Il costo delle polizze assicurative resta interamente a carico del Fornitore.

13.4 Il Fornitore si impegna a consegnare, entro 3 (tre) giorni dalla richiesta dell'Acquirente, copia delle suddette polizze.

13.5 L'Acquirente senza pregiudizio sui diritti contrattuali o di legge, si riserva, in ogni momento, il diritto di compensare eventuali richieste di risarcimento collegate alla prestazione del Fornitore con eventuali importi dovuti al Fornitore a fronte di qualsivoglia contratto.

13.6 Nel caso in cui il Fornitore si avvalga, previa autorizzazione dell'Acquirente, di società terze per la produzione di tutti o parte dei Beni o Servizi indicati nell'Ordine, egli resta responsabile di tutti i danni diretti e indiretti nei confronti dell'Acquirente.

ART. 14 MANLEVA

Il Fornitore:

a) si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Acquirente, da ogni danno, costo (incluse le spese legali e/o processuali, spese di trasporto o di rientro) o perdita che dovesse subire per effetto di contestazioni di Terzi: (i) in relazione all'utilizzo e/o allo sfruttamento dei Beni o Servizi consegnati dal Fornitore, ii) in caso di malfunzionamenti, perdita di dati o danni derivanti dall'utilizzo degli stessi ovvero (iii) difettosità, non affidabilità, mancanza di sicurezza dei Beni o Servizi e/o loro non conformità a prescrizioni normative o contrattuali;

b) si obbliga a rimborsare all'Acquirente tutti i danni derivanti dal Bene o Servizio difettoso e/o non conforme, così come i costi di riparazione (inclusi i materiali impiegati), di smontaggio e montaggio dei Beni eventualmente già incorporati o installati sul Bene finale, nonché tutti i costi di manodopera e tutti i costi connessi all'eventuale riparazione o ripristino.

ART. 15 RISERVATEZZA

15.1 Il Fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e/o ausiliari il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative all'Ordine o, comunque, di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione della fornitura. Si considerano rientranti nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente all'attività svolta dall'Acquirente, i suoi Beni ed il suo personale, acquisita durante lo svolgimento della fornitura.

15.2 Il Fornitore sarà tenuto ad attuare tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo di quanto sopra. In particolare, il Fornitore si impegna a:

- a) garantire che i dati e le informazioni acquisite siano utilizzati esclusivamente nell'interesse dell'Acquirente per le finalità inerenti all'esecuzione del contratto;
- b) garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente.

15.3 Qualora la divulgazione di materiali o informazioni sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili al Fornitore, ai propri dipendenti e/o Ausiliari, il Fornitore sarà tenuto a risarcire all'Acquirente i danni che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.

15.4 Gli obblighi di riservatezza di cui al presente Articolo resteranno in vigore per il periodo di validità dell'Ordine e per i successivi 5 (cinque) anni dalla cessazione di validità dello stesso per qualsiasi causa e/o ragione, salvo che la comunicazione dei dati e/o informazioni confidenziali sia prescritta per ordine dell'Autorità giudiziaria o di altre Autorità competenti. In tal caso, il Fornitore sarà tenuto a darne preventiva notizia all'Acquirente, in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all'attività di quest'ultimo.

15.5 In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Ordine si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni.

ART. 16 PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

16.1 I disegni, i modelli, le specifiche e gli eventuali documenti tecnici che verranno messi a disposizione del Fornitore dall'Acquirente per la realizzazione dei Beni o Servizi forniti, anche qualora il Fornitore abbia fornito disegni integrativi o apportato miglioramenti a tali beni, potranno essere utilizzati dal Fornitore solo esclusivamente per l'esecuzione dell'Ordine di Acquisto, e la titolarità dei diritti relativi ai beni o servizi prodotti o forniti, ai disegni o alle migliorie rimane in capo all'Acquirente, salvo quanto previsto dall'art. 6 della Legge 192/98.

16.2 Il Fornitore è responsabile della loro diligente conservazione e dovrà restituirli in buono stato, una volta eseguita la fornitura. La mancata restituzione, per qualsiasi ragione, dei disegni, dei modelli, delle specifiche e dei documenti tecnici, non comporta alcun passaggio della proprietà intellettuale a favore del Fornitore.

16.3 Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore sarà tenuto a consegnare allo stesso un documento riassuntivo delle specifiche tecniche relative ai Beni o Servizi forniti.

16.4 Il Fornitore garantisce che i Beni o Servizi oggetto del Contratto non sono oggetto di diritti di brevetto, privativa o sfruttamento o di altri diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di proprietà di terzi. In ogni caso, si impegna espressamente a sostenere le difese e a tenere l'Acquirente totalmente indenne da qualsiasi pretesa di terzi al riguardo. L'indennizzo comprenderà tutte le spese e i costi sostenuti dall'Acquirente a seguito di eventuali azioni promosse da terzi.

16.5 In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Ordine si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni.

ART. 17 PRESTITO D'USO DI STRUMENTI E ATTREZZATURE

17.1 Nel caso in cui l'Acquirente metta a disposizione del Fornitore, a titolo di prestito d'uso, strumenti e/o attrezzature per la fabbricazione dei propri articoli, il Fornitore è tenuto a verificare che tali strumenti siano idonei alla produzione di articoli conformi alle specifiche tecniche e qualitative richieste. Qualora gli strumenti non risultino conformi, il Fornitore dovrà informare tempestivamente l'Ufficio Acquisti dell'Acquirente, tramite e-mail, prima di accettare l'Ordine.

17.2 Le attrezzature fornite in prestito d'uso e i materiali consegnati per ordini in conto lavoro rimangono di proprietà esclusiva dell'Acquirente e devono essere impiegati unicamente per l'esecuzione dei suoi Ordini.

17.3 Il Fornitore è responsabile della corretta conservazione e manutenzione degli strumenti, attrezzature e materiali ricevuti in conto lavoro, conformemente alle disposizioni della normativa IEC61340-5-1. Il Fornitore si impegna a non apportare alcuna modifica alle attrezzature ricevute in prestito d'uso senza il previo consenso scritto dell'Acquirente. Qualsiasi modifica non autorizzata comporterà la responsabilità del Fornitore per eventuali danni o non conformità dei prodotti risultanti.

17.4 Il Fornitore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa contro i rischi di incendio e furto, specifica per coprire le attrezzature e i materiali di proprietà dell'Acquirente, oppure ad includerli nella sua polizza assicurativa generale.

17.5 Qualora l'Acquirente richieda il ritiro delle attrezzature o dei materiali, il Fornitore dovrà collaborare attivamente per agevolarne il trasporto e la riconsegna in tempi ragionevoli, fornendo, se necessario, la documentazione attestante lo stato dei beni al momento della riconsegna.

17.6 In caso di cessazione del rapporto contrattuale tra Acquirente e Fornitore, le attrezzature in prestito d'uso e i materiali forniti in conto lavoro dovranno essere restituiti immediatamente all'Acquirente, o gestiti secondo le istruzioni fornite dallo stesso. Il Fornitore rimane responsabile dei beni fino alla loro effettiva riconsegna.

17.7 L'Acquirente si riserva il diritto di richiedere un inventario dei materiali forniti in conto lavoro presenti nel magazzino del Fornitore. L'esito dell'inventario dovrà essere trasmesso all'Ufficio Acquisti entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di richiesta.

17.8 Il Fornitore deve garantire che il personale incaricato dell'uso delle attrezzature in prestito sia adeguatamente formato e qualificato per operare nel rispetto delle specifiche tecniche e di sicurezza indicate dall'Acquirente.

ART. 18 FORZA MAGGIORE

18.1 Sono definite cause di forza maggiore le verificarsi di eventi o circostanze che precludono o impediscono al Fornitore l'adempimento di uno o più delle sue obbligazioni contrattuali in conformità al Contratto o alle CGA, se e in quanto il Fornitore dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; e
- b) questo non poteva ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del Contratto; e
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero ragionevolmente potuto essere evitati o superati dal Fornitore.

18.2 Se il Fornitore non adempie una o più delle sue obbligazioni contrattuali per causa dell'inadempienza di terzi che questo abbia incaricato dell'esecuzione totale o parziale del Contratto, lo stesso potrà invocare la forza maggiore solo nella misura in cui i requisiti di cui all'art. 18.1 siano soddisfatti tanto per esso stesso, quanto per i terzi.

18.3 Qualora il Fornitore abbia diritto di valersi della presente clausola di forza maggiore, deve comunicarlo entro un termine ragionevole all'Acquirente ed è esonerato dall'obbligo di adempiere le sue obbligazioni contrattuali nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere e sino a quando tale impedimento non cessa, ferma la possibilità, per

l'Acquirente, decorso il termine di 3 (tre) mesi dall'inizio dell'impedimento, di dichiarare risolto il Contratto senza alcuna penalità.

ART. 19 CODICE ETICO E CODICE DI CONDOTTA

19.1 Il Fornitore dichiara che ogni Ordine sarà eseguito nel pieno rispetto del Codice Etico e del codice di condotta dei fornitori adottati dall'acquirente e loro successive modifiche ed integrazioni, che il Fornitore dichiara di ben conoscere ed accettare. I citati documenti sono disponibili sul sito internet dell'Acquirente alla pagina <http://www.fassi.com>.

19.2 Il Fornitore è informato ed informerà i propri dipendenti, funzionari, direttori, controllate e terzi impegnati in relazione all'ordine della possibilità di effettuare una segnalazione per eventuali violazioni sospette o osservate del codice etico, codice di condotta Fornitori di FASSI, tramite il seguente Link:
<https://www.fassi.com/it/il-gruppo-fassi/qualita-ambiente-sicurezza-responsabilita-sociale/whistleblowing.html>

19.3 L'inosservanza, anche parziale, dei principi stabiliti nei suddetti Codice Etico, Codice di Condotta Fornitori costituirà grave inadempimento e comporterà la facoltà per l'Acquirente di risolvere di diritto l'Ordine ai sensi dell'articolo 1456 Codice civile, fatto salvo il diritto alla richiesta dell'eventuale maggior danno.

ART. 20 CESSIONE E SUBAPPALTO

20.1 È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere l'Ordine, a qualsiasi titolo e anche solo parzialmente, se non formalmente autorizzato, per iscritto, dall'Acquirente.

20.2 Ai sensi dell'articolo 1280, ultimo comma, Codice Civile i crediti derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Ordine, non possono essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente.

20.3 In difetto di adempimento a detti obblighi, l'Acquirente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Ordine.

ART. 21 RECESSO

21.1 Salva la facoltà prevista dall'art. 3.4, l'Acquirente ha la facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, a mezzo raccomandata a.r., oppure a mezzo di posta elettronica certificata, se:

- le condizioni patrimoniali/finanziarie del Fornitore risultano o rischiano di essere profondamente/sostanzialmente deteriorate, compromettendo in questo modo l'impegno di fornitura nei confronti dell'Acquirente;
- il Fornitore è divenuto insolvente o si trova in una situazione di indebitamento eccessivo;
- il Fornitore presenta un'istanza di fallimento, di concordato o altra procedura concorsuale o di ristrutturazione del debito;
- il Fornitore cede il ramo di azienda a terzi.

21.2 Nel caso in cui il Fornitore esegua solo parzialmente la fornitura, l'Acquirente ha la facoltà di annullare l'intero contratto, qualora non sia interessata ad un adempimento parziale.

ART. 22 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ED INADEMPIMENTO

22.1 L'Acquirente si riserva il diritto di risolvere qualsiasi Ordine ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, mediante comunicazione scritta inviata al Fornitore, in caso di violazioni degli obblighi previsti agli artt. 4, 6, 8, 12, 13, 16, 19 e 20 fermo restando il diritto dell'Acquirente di chiedere comunque la risoluzione del contratto ex articolo 1453 Codice Civile in tutti i casi di inadempimento contrattuale del Fornitore.

22.2 Qualora l'Ordine di Acquisto sia già stato parzialmente evaso e i Beni o Servizi accettati senza riserve, la risoluzione varrà per la parte del Contratto non ancora eseguito.

22.3 La risoluzione non limita il diritto dell'Acquirente di agire per il risarcimento di eventuali danni causati da tali violazioni nonché di richiedere l'applicazione di penali o altri indennizzi, di far valere le garanzie e di esercitare ogni altro diritto maturato fino a tale data.

ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

23.1 Il Fornitore dichiara di aver ricevuto idonea informativa dell'Acquirente ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (art. 13), consultabile ai seguenti link:

<https://privacy.fassi.com/fornitori>

I dati personali saranno trattati dall'Acquirente esclusivamente per il perseguimento delle finalità relative agli ordini ed alla loro esecuzione.

23.2 Le Parti si impegnano, nel trattamento dei dati personali di cui vengano a conoscenza nell'esecuzione del Contratto, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, anche oltre la scadenza del richiamato Contratto, le disposizioni in materia di tutela e protezione dei dati personali previste nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR), provvedendo alle nomine di Responsabili esterni, se necessari, ai sensi della richiamata normativa.

23.3 I dati saranno raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza rispetto alle finalità sopra indicate e saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e di specifiche banche dati, in termini non incompatibili con tali finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali forniti dalle Parti non saranno diffusi al pubblico.

ART. 24 LEGGE APPLICABILE E TESTO UFFICIALE

24.1 Le presenti Condizioni Generali, le eventuali Condizioni Specifiche e gli Ordini che le richiamano sono regolati esclusivamente dalla legge italiana.

24.2 Il foro competente in via esclusiva per tutte le controversie risultanti dalla relazione contrattuale tra il Fornitore e l'Acquirente, è il Tribunale di Bergamo. L'Acquirente è tuttavia autorizzato a citare in giudizio, a sua scelta, il Fornitore presso il suo foro generale.

24.3 Se una o più disposizioni, o parti di esse, delle presenti Condizioni Generali di Acquisto non è valida oppure lo diventa per qualsiasi ragione, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Il Fornitore e l'Acquirente si impegnano a sostituire le disposizioni non valide con le disposizioni previste in materia contrattuale dalla legge italiana.

24.4 Le presenti Condizioni Generali sono redatte in lingua italiana e in lingua inglese. In caso di contrasto sarà sempre prevalente il testo in italiano.

Le presenti Condizioni Generali sono rinvenibili, memorizzabili e stampabili dal sito internet dell'Acquirente al seguente link <http://www.fassi.com>

Albino, li _____

Il Fornitore

Ragione sociale: _____

Sede legale: _____

P.IVA.: _____

Nome del firmatario: _____

Carica: _____

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, Il comma, Codice Civile il Fornitore dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli Art. 4 (Qualità – Ambiente – Responsabilità Sociale); Art. 7 (Controlli e accettazione beni e servizi); Art.9 (Corrispettivo e fatturazione); Art. 10 (Ritardata consegna); Art. 12 (Garanzia e Rimedi) Art. 14 (Manleva); Art. 18 (Forza Maggiore); Art. 21 (Recesso); Art. 22 (Clausola risolutiva espressa ed inadempimento); Art. 24 (Legge applicabile e testo ufficiale).

Firma del Fornitore :
